Sent. N. 4213/13
Cron. N. 14524
Rep. N. 5397

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BARI

I Sezione civile

Il Giudice, Francesco Caso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8816 del registro generale affari contenziosi dell'anno 2007,

tra

Fallacara Luigi, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Nicola Cipriani,

- ATTORE –

e

la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, rappresentata e difesa dai Prof. Avv.ti Andrea Barenghi, Pietro Rescigno e Giuseppe Tucci,

- CONVENUTA –

Petaroscia Michele, Bufano Giuseppe, Signorile Antonio, Colella Giovanni, rappresentati e difesi dai Prof. Avv.ti Andrea Barenghi, Pietro Rescigno e Giuseppe Tucci,

- CONVENUTI –

Piccioni Marco, Lupo Giuseppe, Fischietti Gianluca, Rosati Gianni, Casulli Maria Nicola e Lipsi Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Pucci, quest'ultimo intervenuto anche in proprio,

- INTERVENUTI VOLONTARI -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27.3.2013 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti qui di seguito riportate: "E' presente per l'attore l'Avv. Nicola Cipriani, il quale precisa nuovamente le proprie conclusioni riportandosi al verbale della scorsa udienza ... E' presente per i convenuti tutti il Prof. Avv. Giuseppe Tucci, anche in sostituzione dei Prof. Avv.ti Pietro Rescigno e Andrea Barenghi, il quale riportandosi anche al precedente verbale, oltre che a tutti i precedenti scritti difensivi, precisa le conclusioni ... E' presente altresì l'Avv. Vito Pucci che, a sua volta, precisa le conclusioni riportandosi integralmente al precedente verbale di causa ..." (dal verbale di udienza del 14.4.2011).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.2007 e spedito per la notificazione a mezzo posta i giorni 16.7.2007 e 4.8.2007, Fallacara Luigi conveniva, innanzi al Tribunale di Bari la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Petaroscia Michele, Bufano Giuseppe, Schiappa Marco, Signorile Antonio e Colella Giovanni per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'annuncio con il quale il Presidente del Corpo degli anziani ha comunicato alla Congregazione dei Testimoni di Geova di Bari San Paolo che il dott. Luigi Fallacara <<non è più Testimone di Geova>>, nonché di ogni altro atto e decisione ad esso presupposti che siano

stati assunti dalla Congregazione e/o dai suoi membri ed organi, per contrarierà allo Statuto e al regolamento interni della stessa Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2) in subordine al n. 1, qualora si ritenesse di dover accogliere l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti propugnata dalla CCTdG, accertare e dichiarare che le norme statutarie e regolamentari della stessa Congregazione che giustificherebbero l'annuncio sono radicalmente nulle e illegittime in quanto contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano; di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto annuncio e di ogni altro atto e decisione ad esso presupposti e conseguenti per contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. 3) accertare e dichiarare che il predetto annuncio e, insieme ad esso, la consequenziale sanzione della discriminazione imposta dalla stessa Congregazione a tutti i suoi associati nei confronti dei destinatari dell'annuncio e, per quello che in questa sede rileva, nei confronti dell'attore, integrano *ex se* violazione dei diritti fondamentali della persona umana e sono di conseguenza illeciti perché incompatibili con i valori normativi che fondano l'ordinamento giuridico italiano. 4) di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento da parte della Congregazione suddetta e degli altri convenuti di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, ingiustamente subiti per essere stato colpito dal predetto annuncio e comunque per essere stato e per essere destinatario di gravi atti di discriminazione di natura religiosa a seguito dell'annuncio. 5) per l'effetto, condannare la CCTdG e gli altri convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore di € 1.000.000,00, o dell'altra somma maggiore

o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal 10.8.2006 al soddisfo. Con vittoria di spese.

Esponeva l'istante: 1) che, nel 1981, i coniugi Anna e Cosimo Fallacara, genitori dell'odierno attore, decisero di convertirsi dalla religione cattolica alla religione cristiana dei Testimoni di Geova, e che, purtroppo, dopo pochi anni, stroncato da una malattia, il padre dell'istante era deceduto prematuramente, e da allora, ai bisogni del figlio, aveva provveduto la madre con l'ausilio degli anziani (clero) e degli altri componenti della congregazione locale dei Testimoni di Geova di appartenenza; 2) che, come solitamente avviene per i figli dei Testimoni di Geova, l'1.4.1995, all'età di 15 anni, egli, che alla nascita era stato battezzato secondo il rito cattolico, ricevette un secondo battesimo "cristiano" e, così facendo, praticamente a sua insaputa, aderì alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, l'ente giuridico che dal 1986, anno della sua costituzione, "rappresenta i Testimoni di Geova di fronte ai terzi e ne cura gli interessi" (così l'art. 1, comma 5, dello Statuto della CCTdG); 3) che egli aveva sempre frequentato con assiduità l'organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova, all'interno della quale aveva coltivato la pressoché totalità dei propri rapporti di amicizia; col passare degli anni, però, sia per una sua naturale curiosità intellettuale, sia per via di alcuni eventi in ordine ai quali ci si riservava di dedurre in corso di causa, nel mantenere immutata la propria fede in Geova e le proprie convinzioni religiose, egli aveva maturato una visione in parte critica dell'ente giudico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e, sia pure a malincuore, aveva deciso di porre fine al proprio rapporto con essa, e, di conseguenza, il 17.7.2005 egli aveva comunicato per iscritto al corpo degli anziani della Congregazione

locale la propria volontà di dimettersi dalla CCTdG, così come previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto, avendo peraltro cura di precisare che la propria fede in Geova Dio era immutata e ribadendo la propria adesione ai valori della fede e della confessione dei Testimoni di Geova; 4) che, a tali dimissioni, avevano fatto seguito, da parte della CCTdG, delle reazioni che stavano comportando gravissime ripercussioni sul piano personale, familiare, sociale, professionale e, non ultimo, patrimoniale per l'odierno attore, e, a tale condotta i vertici della CCTdG erano stati verosimilmente indotti dal comportamento gravemente pregiudizievole del locale corpo degli anziani, attestato dalla relazione 26.7.2005 a firma dei sig.ri Giuseppe Bufano, Michele Petaroscia e Colella Giovanni; 5) che egli, visto fallire ogni tentativo di recuperare la serenità, si trovava costretto a rivolgersi a questo Tribunale per far accertare l'illiceità del comportamento tenuto dalla CCTdG e dagli altri convenuti e la loro conseguente responsabilità nei suoi confronti; 6) che, per comprendere in pieno il contesto nel quale le dimissioni dell'odierno attore erano intervenute e la effettiva portata degli eventi che a tali dimissioni avevano fatto seguito, si rendeva necessario illustrare la disciplina della cessazione del singolo rapporto di associazione in base allo Statuto della CCTdG e alle altre normative vincolanti per i Testimoni di Geova; 7) che il già menzionato art. 5 dello Statuto della CCTdG stabilisce che la qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza); c) per espulsione, e la medesima disposizione, mentre non richiede alcuna motivazione particolare per le dimissioni, stabilisce che la decadenza si verifica quando i soci non esplichino le attività previste dall'art. 4 (sostenere a tempo pieno l'opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio, accettare qualsiasi

assegnazione di servizio da parte della Congregazione, concorrere alla realizzazione delle finalità della stessa per i soci effettivi; impegnarsi attivamente nella diffusione del messaggio biblico, frequentare le riunioni di culto e applicare le norme morali e di vita cristiana per i soci aderenti) e che l'espulsione può avvenire "per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento tra i membri stessi"; 8) che il contenuto (o nella quasi totalità dei casi anche la stessa esistenza) dello Statuto della CCTdG non è normalmente noto agli associati (lo stesso attore per anni non ne era stato a conoscenza), in quanto non viene tra di essi diffuso, diversamente da quanto accade per una serie di altre pubblicazioni che dettano regole e comportamenti cui i Testimoni di Geova devono tassativamente uniformarsi, pena la scomunica/disassociazione per c.d. "apostasia", con tutte le conseguenze che ne derivano; 9) che la principale pubblicazione che detta regole di comportamento da tenere nei confronti dei soggetti che fuoriescono dalla confessione religiosa dei TdG è il manuale dal titolo "Organizzàti per fare la volontà di Geova", diffuso in maniera capillare tra tutti i Testimoni di Geova non solo italiani, ma di tutto il mondo, e in questa pubblicazione, per ciò che qui rileva, alle pagg. 153-156 è chiaramente indicata la procedura da seguire nei casi di: A) "disassociazione/espulsione", ovvero in ogni caso in cui è necessario "espellere dalla congregazione il peccatore impenitente, ponendo fine alla sua appartenenza alla pure congregazione di Geova", anche al fine di "rimuovere la cattiva influenza del trasgressore dalla congregazione e salvaguardare così la purezza morale e spirituale della congregazione e

proteggerne il buon nome"; B) "dissociazione", ovvero in tutti i casi in cui un componente battezzato della congregazione "ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova, né riconosciuto come tale"; 10) che sia per i casi di disassociazione/espulsione sia per quelli di dissociazione era previsto l'annuncio alla comunità che"(nome e cognome) non è più Testimone di Geova", mentre nulla era previsto per il caso di dimissioni volontarie ex art. 5 dello Statuto; 11) che, a causa e per effetto dell'unicità dell'annuncio innanzi portato, gli effetti di ogni singolo "annuncio" sono identici per ogni singola sentenza di disassociazione e di dissociazione, senza che i membri della Comunità in concreto sappiano qual è il provvedimento che determina l'annuncio: il libro "Organizzati per fare la volontà di Geova" innanzi indicato dichiara apertamente che tale annuncio "servirà ad avvertire i fedeli componenti della congregazione che devono smettere di frequentare quella persona"; 12) che disassociazione/dissociazione e annuncio si trovano, o per lo meno dovrebbero trovarsi, in rapporto di causa ad effetto, laddove dall'annuncio consegue la vera e propria sanzione, costituita dall'ostracismo della comunità dei Testimoni di Geova; 13) che, inoltre, dato che il "processo" che conduce al provvedimento di disassociazione si svolge a porte chiuse, e di esso spesso neanche il "trasgressore" conosce l'esistenza, l'annuncio finisce con l'essere l'unico elemento di cui la comunità dispone per far scattare l'ostracismo: e, come significativamente chiarisce lo stesso libro "Organizzati per fare la volontà di Geova", <<non c'è bisogno di dire altro>>; 14) che, per comprendere fino in fondo gli effetti della disassociazione/espulsione e della dissociazione, era

indispensabile porre in rilievo che le conseguenze dell'annuncio "(nome e cognome) non è più Testimone di Geova" vanno ben al di là di quello che, nel linguaggio comune, può intendersi per "smettere di frequentare quella persona"; 15) che il disassociato e il dissociato sono sostanzialmente oggetto di una forma di totale isolamento, al punto che tutti gli altri Testimoni di Geova, anche i loro amici e parenti non devono (e non possono, pena il subire a loro volta la disassociazione) salutarli, rivolgere loro la parola e avere con loro rapporti sociali di qualsiasi genere; 16) che la gravità di una simile "condanna" può comprendersi con maggiore chiarezza se si pensa che i TgG tendono ad avere rapporti sociali prevalentemente con i membri della loro comunità e che a tale forma di ostracismo sono tenuti anche i più stretti familiari del dissociato/disassociato che non vivono sotto lo stesso tetto e, per l'effetto, chi è oggetto dell'annuncio nefasto innanzi indicato rischia seriamente di ritrovarsi, dall'oggi al domani, solo al mondo, senza il sostegno morale e materiale della propria famiglia, senza amici, spesso senza opportunità di lavoro: non è raro apprendere anche dai mezzi di informazione notizie riguardanti persone disperate che, per le conseguenze drammatiche dell'annuncio di disassociazione/dissociazione, compiono gesti estremi; 17) che, a titolo puramente esemplificativo, era possibile citare alcuni passi tratti da fonti proprie (c.d. "pubblicazioni") dei Testimoni di Geova, nei quali si affronta il problema dei rapporti con i disassociati: <<La situazione è diversa se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è nell'immediata cerchia familiare. Potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere

mantenuti al minino>> (La Torre di Guardia 15.10.1988, p. 28); <<I cristiani leali non intrattengono rapporti spirituali con coloro che sono stati espulsi dalla congregazione. Ma c'è dell'altro. ... Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per fondare un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante>> (Il Ministero del Regno, Agosto 2002); <<Che dire del parlare a un disassociato ? ... A questo riguardo, La Torre di Guardia del 1° gennaio 1982, pag. 25, dice: "Un semplice saluto può essere il primo passo che porta a una conversione e forse anche a un'amicizia. Vorremmo fare questo primo passo con un disassociato ?>> (*ibidem*); <<E' proprio come viene detto a pagina 31 dello stesso numero della Torre di Guardia: "La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e deve essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinanzi a Dio; ... la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell'associazione che aveva con i parenti cristiani">> (ibidem); <<Oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d'Israele. Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo ed anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo, possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto, vale a dire conformandosi alle due serie di leggi. La legge dello Stato e la legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra famiglia carnale. Naturalmente, se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già

spezzati>> (La Torre di Guardia 15.1.1954, p. 62); <<Perciò i membri della congregazione non si associeranno al disassociato, né nella Sala del Regno, né altrove. Non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo. Se il disassociato tenta di parlare ad altri nella congregazione, essi dovranno allontanarsi da lui. In tal modo capirà pienamente l'entità del suo peccato ... Inoltre, il disassociato che vuol fare ciò ch'è giusto dovrebbe dire a chiunque gli si avvicina inconsapevolmente che è disassociato e che non dovrebbero parlare con lui>> (La Torre di Guardia 15.12.1963, p. 761-762); <<Con fedeltà verso Dio, nessuno della congregazione dovrebbe salutare tali persone quando le incontra in pubblico né dovrebbe accoglierle nella propria casa. Anche i parenti consanguinei che non abitano nella stessa casa con un parente disassociato, siccome valutano la parentela spirituale più di quella carnale, evitano il contatto con tale parente disassociato ... E quelli che possono essere membri della stessa casa di un individuo disassociato cessano di avere associazione spirituale con il trasgressore impenitente. ... Non c'è nessuna ragione per ascoltare un figlio o il coniuge disassociato se tenta di giustificarsi o tenta di trarre il fedele dalla sua parte per farlo pensare o agire come lui. Né dovrebbe essere ascoltato riguardo a obiezioni nel modo in cui il suo caso è stato considerato dal comitato giudiziario>> (Organizzazione per predicare il Regno e fare discepoli 1973, p. 172, 173); 18) che alla luce di quanto esposto era chiarito: A) chi sono, secondo lo Statuto e secondo la pubblicazione ufficiale "Organizzati per fare la volontà di Geova", i Testimoni di Geova battezzati meritevoli della sentenza di disassociazione/dissociazione e del conseguente "annuncio" che (nome e cognome) non è più testimone di Geova; B) quali conseguenze tale provvedimento e il correlato annunciano

comportano sul piano esistenziale, sociale e spesso anche patrimoniale; 19) che, al di là dei rilievi sulla liceità e legittimità di una siffatta sanzione, era evidente che l'attore, avendo interrotto per propria iniziativa e volontà ogni rapporto con l'ente giuridico CCTdG (non con Geova né con la confessione religiosa vera e propria) e non avendo mai detto di non voler essere più considerato un Testimone di Geova (anzi, avendo detto esattamente il contrario), non poteva (o meglio, non avrebbe potuto) certamente essere colpito da un provvedimento di dissociazione o disassociazione né tanto meno dall'annuncio di "non essere più un Testimone di Geova", annuncio che, come detto, agli occhi della comunità poteva significare soltanto due cose: a) che il soggetto in questione è stato disassociato essendosi reso colpevole di gravi peccati/reati; b) che il soggetto in questione aveva abbandonato la fede in Dio ed in suo figlio Gesù Cristo, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler essere più considerato un Testimone di Geova; 20) che, di fronte alle dimissioni dell'attore, dopo oltre un anno di silenzio, con racc. 5.8.2006, a firma dei sigg.ri Michele Petaroscia, Marco Schiappa e Antonio Signorile, l'ente giuridico oggi convenuto aveva comunicato al dott. Fallacara un laconico messaggio del seguente tenore letterale: <<Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un testimone di Geova>>; 21) che tale comunicazione era stata immediatamente contestata dal Fallacara, il quale, per il tramite dell'Avv. Vito Pucci, con racc. 9.8.2006, aveva invitato e diffidato: a) i sigg.ri Petaroscia, Schiappa e Signorile, nonché l'intero corpo degli anziani della congregazione locale di appartenenza, ad

astenersi dall'annunciare alla congregazione, oppure a singoli componenti della stessa, che il dott. Luigi Fallacara "non è più Testimone di Geova"; b) il Comitato direttivo dell'ente giuridico convenuto a fornire adeguata prova della avvenuta ratifica delle dimissioni rassegnate in data 17-19.7.2005; 22) che, nonostante l'esplicita diffida, la richiesta del Fallacara non era stata neppure riscontrata e anzi, il 10.8.2006, il sig. Petaroscia, quale emissario dell'ente giuridico oggi convenuto, nonché Presidente della congregazione locale di Bari San Paolo, rivolgendosi all'uditorio composto dai membri della congregazione locale, aveva pronunciato il fatidico annuncio: "Luigi Fallacara non è più Testimone di Geova"; 23) che, di fronte all'annuncio in suo danno, il Fallacara, ben conoscendo il significato di quell'atto, aveva innanzitutto, in data 22.8.2006, provveduto a sporgere denuncia ai sensi della legge speciale 205/1993 recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione ... religiosa" nei confronti di Roberto Franceschetti, legale rappresentante pro tempore dell'ente giuridico CCTdG e degli altri convenuti in questo giudizio, ed il relativo procedimento penale era tuttora in attesa di essere istruito; 24) che, in secondo luogo, egli, con racc. 4.9.2006, a firma del suo attuale difensore, aveva chiesto alla CCTdG di conoscere: a) se le proprie dimissioni fossero state ratificate; b) se nei suoi confronti fosse stato avviato, a seguito delle dimissioni o per qualsiasi altra ragione, un qualche procedimento disciplinare o Comitato giudiziario; c) se nei suoi confronti fosse stata adottata qualsivoglia deliberazione ex art. 5, comma 6, dello Statuto della CCTdG (relativo ai casi di decadenza ed espulsione); 25) che, con nota di riscontro 26.9.2006, l'ente convenuto aveva chiarito: a) che le dimissioni del Fallacara erano state ratificate ex art. 8 dello Statuto; b) che nessun procedimento

disciplinare era stato avviato nei suoi confronti; c) che nessuna deliberazione era stata adottata nei suoi confronti; 26) che dalla predetta missiva appariva evidente che non sussistevano i presupposti perché egli potesse essere considerato un dissociato o un disassociato e, quindi, perché potesse essere colpito dall'annuncio; 27) che intanto le conseguenze dell'annuncio non avevano tardato a farsi sentire: tutti i TdG non salutavano più il dott. Fallacara e si rifiutavano persino di incontrarlo; addirittura, una coppia di suoi cari amici di vecchia data, dopo averlo invitato al proprio matrimonio, tenutosi il 15.9.2006, e dopo aver anche ricevuto un regalo da lui, chiudendogli il telefono in faccia, gli facevano sapere di non gradire la sua presenza alla cerimonia e alla festa; 28) che a questo punto egli, con racc. 9.10.2006, non aveva potuto far altro che invitare l'ente oggi convenuto a revocare l'annuncio stesso; 29) che la CCTdG, questa volta, per il tramite dell'Avv. Prof. Pietro Rescigno, con nota di riscontro 28.11.2006, aveva difeso la legittimità dell'annuncio in quanto esso sarebbe previsto "così per il caso di espulsione (disassociazione), come per l'ipotesi di dimissioni (dissociazione)"; 30) che a questa missiva aveva fatto seguito la (apparentemente casuale) pubblicazione, nel "Ministero del Regno" (bollettino ufficiale edito dall'ente convenuto e diffuso capillarmente a tutti i Testimoni di Geova d'Italia) del mese di gennaio 2007, di un importante "annuncio speciale" dal titolo <<Cosa significa dimettersi da socio aderente della congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (congregazione centrale) ?>>, nel quale si ribadiva che <<chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di

Geova>>; 31) che a quasi un anno di distanza era per un verso ormai evidente che la CCTdG non intendeva rivedere la posizione assunta, per altro verso era sempre più grave la situazione personale del Fallacara, che ormai non aveva più rapporti con i Testimoni di Geova e che vedeva fortemente compromessi anche i rapporti con sua madre, con la quale convive, e in questa situazione a lui non restava che rivolgersi all'Autorità giudiziaria statale, per vedere tutelati i propri diritti fondamentali, chiaramente e gravemente violati; 32) che l'erroneità e la pretestuosità dell'interpretazione dello Statuto e del manuale "Organizzati per fare la volontà di Geova", fornita dalla CCTdG nella sua ultima missiva, parevano commentarsi da sole: di là da ogni ulteriore rilievo, bastava dire che essa, oltre a forzare chiaramente la lettera e lo spirito delle disposizioni e dei testi in questione, finiva col riservare il medesimo trattamento al disassociato, che tiene comportamenti contrari ai precetti religiosi dei TdG, a chi ripudi la propria posizione di cristiano, rinneghi la congregazione con le proprie azioni, dichiari di non voler essere considerato TdG, tutte cose che l'odierno attore non aveva mai fatto e che del resto non gli erano ad oggi mai state contestate dalla CCTdG (che anzi aveva espressamente escluso di aver preso provvedimenti o avviato procedimenti) o dai suoi membri, e al semplice dimissionario dall'ente giuridico CCTdG; 33) che era del tutto evidente, quindi, che, contrariamente a quanto affermato dalla CCTdG nella sua missiva 28.11.2006, né lo Statuto né altre regole relative al funzionamento della CCTdG consentivano alla Congregazione e/o al Corpo degli anziani di procedere all'annuncio effettuato il 10.8.2006; 34) che, qualora si volesse condividere la tesi della CCTdG, secondo la quale l'annuncio sarebbe legittimo anche per l'ipotesi di dimissioni, ciò, se possibile,

condurrebbe a conseguenze ancora più gravi, giacché era del tutto evidente che un simile vincolo alla libertà religiosa e alla libertà di associazione era contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, laddove lede la libertà di dimettersi da una associazione religiosa senza essere colpiti da conseguenze pregiudizievoli; 35) che, a voler seguire la logica della CCTdG, la pesantissima sanzione che toccava a chi si dimette dalla congregazione pur dichiarando di restare Testimone di Geova e di voler essere considerato tale, dovrebbe toccare a fortiori a chi, pur senza violare i precetti dei Testimoni di Geova, cambia religione; ciò, però, sarebbe in chiaro ed inequivocabile contrasto con l'art. 19 Cost., con gli artt. 18-20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con gli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con gli artt. 70 e 81 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, e quindi quanto meno, in ultima istanza, illecito in quanto contrario all'ordine pubblico costituzionale; 36) che era dunque evidente che, nel caso del Fallacara, il presupposto per l'annuncio mancava del tutto o, comunque e in subordine, era desunto da una disposizione dello Statuto che, se mai dovesse essere interpretata nel senso propugnato dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nella racc. 28.11.2006, sarebbe palesemente illecita; 37) che in ogni caso, anche a voler soltanto per un attimo prescindere dalla palese illegittimità che aveva portato all'annuncio in danno del Fallacara, vi era un altro, ancor più grave, aspetto della questione sul quale era ormai indispensabile che il Giudice statale intervenisse per porre fine alle continue e pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e si trattava, evidentemente, della sanzione adottata dalla Congregazione nei confronti dei

disassociati, dei dissociati e più in generale da tutti i soggetti che siano stati colpiti dall'annuncio; 38) che, come si era illustrato, quella sanzione consiste nel c.d. "ostracismo", ossia nel divieto per tutti i Testimoni di Geova di aver rapporti sociali con la persona raggiunta dall'annuncio, e quella sanzione era nella stragrande maggioranza dei casi idonea a comportare gravissimi problemi al suo destinatario, sul piano innanzi tutto esistenziale, ma anche, spesso, sul piano patrimoniale; 39) che era del tutto evidente che una simile sanzione, anche nel caso (e non era certo quello del dott. Fallacara) in cui intervenga in presenza di una disassociazione pronunciata conformemente alle regole dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, integra una gravissima violazione dei diritti fondamentali dell'individuo tutelati dall'art. 2 Cost., senza poter certo trovare riparo o legittimazione in altri principi costituzionali, quali ad es. l'art. 8 Cost.; 40) che la contrarietà della sanzione dell'ostracismo ai principi del nostro ordinamento trovava del resto un chiaro riscontro nell'art. 1 L. n. 205 del 1993, che punisce "con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; 41) che l'ostracismo, dunque, costituisce un fenomeno del tutto incompatibile con i valori normativi che fondano l'ordinamento giuridico italiano, e ciononostante esso continua ad essere utilizzato dai vertici della comunità dei Testimoni di Geova che, come dimostrava il caso dell'attore, lo utilizzano con sempre maggiore frequenza e spregiudicatezza; 42) che egli, che continuava tuttora a considerarsi un Testimone di Geova, ed aveva a cuore la sorte della religione dei Testimoni di Geova, reputava oggi proprio dovere

chiedere l'intervento del Giudice statale per porre fine a questa prassi incivile e contraria ai più essenziali diritti dell'individuo; 43) che, a seguito dell'annuncio e della discriminazione ad esso conseguente, egli aveva visto rapidamente scomparire dalla propria vita amici e conoscenti e, soprattutto, aveva visto compromessi, probabilmente in maniera definitiva, i rapporti con la propria madre, e che la lesione di diritti fondamentali e di interessi di natura esistenziale era, dunque, evidente e, unita all'altrettanto evidente illiceità del comportamento dei convenuti, fondava il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale e soprattutto non patrimoniale, il quale ultimo andava inevitabilmente valutato in via equitativa; peraltro, stante la natura degli interessi lesi e la gravità della lesione stessa, si riteneva di quantificare il danno complessivo in una somma non inferiore a € 1.000.000,00.

Si costituiva la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, chiedendo di rigettare interamente la domanda in quanto infondata così in fatto come in diritto, con vittoria di spese.

Resistevano, altresì, Petaroscia Michele, Bufano Giuseppe, Signorile Antonio e Colella Giovanni, con unica comparsa ed a mezzo dei medesimi difensori, rassegnando le medesime conclusioni dell'altra convenuta.

Con ordinanza resa alla prima udienza del 20.12.2007, prendendo atto della rinunzia agli atti del giudizio da parte dell'attore nei confronti del convenuto Schiappa Marco (non costituitosi), dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente a quest'ultimo e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con atto depositato il 19.6.2008, intervenivano volontariamente in giudizio *ad adjuvandum* delle ragioni dell'attore, Piccioni Marco, Lupo Giuseppe,

Fischietti Gianluca, Rosati Gianni, Casulli Maria Nicola e Lipsi Francesco Paolo, chiedendo di sentir accogliere le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

Con ordinanza depositata il 5.12.2008, l'allora G.U. rigettava le richieste istruttorie dell'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.5.2010.

Con atto depositato il 19.5.2010, interveniva altresì in giudizio l'Avv. Vito Pucci in proprio, chiedendo di accogliere la domanda dell'attore, con condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze di lite.

Dopo due rinvii (dipesi dal trasferimento del Giudice titolare ad altro Ufficio), la causa veniva assegnata a diverso Giudice togato.

Indi, il Presidente titolare della Sezione, con decreto depositato il 9.10.2012, assegnava la causa a se stesso e fissava per la discussione l'udienza del 12.11.2012.

Tuttavia, giusta provvedimento depositato il 19.10.2012, questo Giudice, nella qualità di Presidente della I Sezione Civile f.f. (stante il regime di esonero totale dalle funzioni giurisdizionali in cui era stato posto all'epoca il Presidente titolare della Sezione e per gli altri motivi specificati nel cit. decreto), assegnava la causa a se stesso.

All'udienza del 27.3.2013 la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni innanzi riportate (che le parti avevano precisato all'udienza del 14.4.2011).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.Occorre prendere le mosse da quello che è sicuro *ex actis* in punto di fatto.

In primo luogo, è incontroverso, oltre che documentato, che l'attore, con racc.ta del 17.7.2005, comunicò alla Congregazione convenuta "ad ogni effetto di legge la mia volontà ferma e irrevocabile, di dimettermi da "socio aderente" dell'Ente giuridico Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, costituita a Roma il 10/06/85, con atto rogato dal dottor Giandomenico Cardelli (rep. 10126/1592)".

Al di là delle motivazioni e ragioni ivi espresse, il Fallacara vi chiedeva "espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente poiché la mia fede in Dio, il cui nome personale è Geova, è più solida che mai e immutata resta la mia stima dei confronti dei fratelli del Corpo Direttivo e di tutti i fratelli che si riconoscono nell'organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova che, com'è noto, ha carattere spirituale e non giuridico." (cfr. sempre la nota sub doc. 3 dell'iniziale produzione attorea).

Altrettanto certo è che le dimissioni dell'istante come tali vennero considerate anche dalla Congregazione resistente, che, con nota indirizzata al Fallacara del 5.8.2006 a firma di Schiappa Marco, Petaroscia Michele e Signorile Antonio "per il corpo degli anziani", rispose che: "Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un testimone di Geova" (cfr. il doc. sub 5 della produzione iniziale dell'attore).

Peraltro, a seguito dell'analoga richiesta del Fallacara di cui alla nota del 4.9.2006 (sub doc. 7 della stessa produzione), la Congregazione, con nota del 26.9.2006, precisò che: "a) le dimissioni da socio aderente da lui presentate sono state ratificate dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;

b) nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei suoi confronti a seguito delle dimissioni presentate; c) perciò nessuna deliberazione è stata adottata nei riguardi del dr Fallacara dall'Assemblea dei soci ordinari ai sensi dell'articolo 5, 6° comma, dello Statuto".

Dunque, è tuttora incontroversa tra le parti in causa ed incontrovertibile anche per questo Tribunale la qualificazione in termini di dimissioni dell'atto di cui alla racc.ta del 17.7.2005.

A questo punto, occorre considerare che, a termini dell'art. 5, comma 2, dell'atto costitutivo e dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (approvato con d.P.R. 31.10.1986, n. 783, a mezzo del quale fu riconosciuta la personalità giuridica della stessa congregazione), "La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per espulsione".

Lo stesso art., al comma 4, stabilisce che: "I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4", mentre al seguente comma 5, prevede che: "I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi".

Per la decadenza e l'espulsione valgono, poi, le ulteriori previsioni anche procedurali di cui agli artt. 5, comma 6, 8, comma 8, lett. e), e 9, penult. comma, del medesimo statuto.

Per quanto concerne, invece, le dimissioni, lo Statuto, oltre a stabilire che quelle "dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali" (art. 5, comma 3), si limita a prevedere una mera ratifica delle stesse (cfr. art. 8, comma 8, lett. f) e art. 9, penult. comma).

Peraltro, in assenza di altre previsioni a riguardo, a tale ratifica deve annettersi significato di mera presa d'atto e di controllo formale delle dimissioni (e cioè che le stesse rivestano la debita forma scritta e siano indirizzate all'organo secondo i casi competente per i soci effettivi e quelli aderenti).

Il che non fa perdere alle stesse la portata giuridica di recesso dell'associato di cui all'art. 24, comma 2, c.c. (come si è visto, infatti, la Congregazione resistente vive ancora nel nostro ordinamento quale semplice associazione riconosciuta, in quanto non si è tuttora perfezionato il procedimento di cui all'art. 8, comma 3, Cost. con la legge di approvazione ed esecuzione di un'intesa tra la Repubblica Italiana e la stessa Congregazione), non essendo previsto alcun sindacato di merito o di legittimità da parte della Congregazione delle dimissioni, che possono peraltro essere anche del tutto immotivate.

Le ipotesi di decadenza o di espulsione, invece, sono evidentemente riconducibili alla fattispecie astratta di esclusione dell'associato ex art. 24, comma 3, c.c..

L'effetto di tutte queste ipotesi è, in ogni caso, il medesimo, ossia la perdita della qualità di socio.

Per la verità, poi, nessuna delle norme statutarie prevede che una qualsiasi forma di comunicazione o di "annuncio" debba essere data a chicchessia

(anche sia pure all'interno della congregazione e/o degli aderenti alla confessione) della "perdita della qualità di socio" da parte di una persona determinata, per una qualsiasi delle suddette cause. Men che meno vi è stabilito un annuncio che con prenome e cognome dell'interessato dica che questi "non più testimone di Geova".

Lo stesso Statuto, inoltre, neppure parla di "dissociazione" (per dire magari che si tratti di quella che lo Statuto chiama "decadenza" o di ipotesi assimilabile) oppure di "disassociazione" (in termini alternativi o equipollenti all'ipotesi dell' "espulsione"). Questa terminologia è semplicemente assente a livello statutario.

D'altronde, il lessico ora richiamato ed i passi che l'attore in proposito ha menzionato in citazione sono desunti da varie pubblicazioni, anche di data successiva a quella dello Statuto (adottato con atto pubblico del 19.6.1985), che i convenuti non hanno contestato provenire dalla Congregazione (quest'ultima, peraltro, ha prodotto analoghi stralci di tali proprie pubblicazioni che affrontano i medesimi temi).

Non risulta assolutamente, però, e neanche è stato dedotto da qualcuna delle parti, che le "prescrizioni" in questione abbiano mai assunto il valore di altrettante modifiche e/o integrazioni dello Statuto (per le quali il suo art. 2, comma 1, prevede che: "Le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, deliberate dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all'Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche").

Peraltro, è sufficiente una semplice scorsa di tali pubblicazioni per convincere che si è in presenza, sia sul piano formale che su quello

contenutistico, non di regole interne della Congregazione intesa quale associazione riconosciuta per l'ordinamento statuale, ma di commenti, insegnamenti e precetti di natura dottrinale e catechistica (tanto che vi sono frequentissimi i richiami in particolare a Sacre Scritture).

Dunque, l'apparente cogenza di talune affermazioni presenti in tali scritti è da intendersi sempre in chiave strettamente confessionale, e tanto vale in particolare per la prescrizione, dettata sia per la disassociazione che per la dissociazione, secondo la quale di tanto <si fa un breve annuncio>, dicendo che: "(Nome e cognome) non è più testimone di Geova"; il che, d'altro canto, appare confermato, dallo stesso tenore dell'annuncio, che fa diretto quanto esclusivo riferimento al non essere quella persona più aderente alla confessione religiosa dei testimoni di Geova, e non all'aver perduto la qualità di socio della Congregazione, nonché dal rilievo che tutti questi scritti non fanno il benché minimo cenno alle "dimissioni".

E nello stesso senso depone la circostanza che, come si è visto, appunto in occasione delle dimissioni rassegnate dal Fallacara, tutte le parti si sono espresse, ed hanno trattato la vicenda, in termini strettamente aderenti alle previsioni statutarie.

II. Tornando allora a quanto è pacifico in causa, non è contestato dai convenuti che, nonostante l'esplicita diffida di cui alla nota dell'istante datata 9.8.2006, "il 10.8.2006, il Sig. Michele Petaroscia, quale emissario dell'Ente giuridico oggi convenuto nonché Presidente della congregazione locale di Bari San Paolo, rivolgendosi all'uditorio composto dai membri della congregazione locale, ha pronunciato il fatidico annuncio: <<Luigi Fallacara non è più Testimone di Geova>>" (cfr. la pag. 4 delle note dei convenuti depositate il

10.3.2008 circa la non contestazione della circostanza in proposito capitolata dall'attore).

Orbene, alla luce dei rilievi sopra svolti, è indiscutibile che un tale tipo di annuncio non fosse affatto previsto dallo Statuto della Congregazione (in relazione a tutte le ipotesi di perdita della qualità di socio ivi disciplinate, come si è visto).

Inoltre, anche i precetti di natura confessionale dei testimoni di Geova, a quanto consta, non contemplavano un tale annuncio per il caso di "dimissioni" del socio (un controllo capillare e completo a riguardo sarebbe pressoché impossibile, oltre ad essere del tutto inutile, una volta chiarita l'effettiva natura di questa produzione pubblicistica).

Ciò, però, non significa che l'annuncio contestato debba essere considerato illegittimo nel nostro ordinamento.

A riguardo, l'attore ha tenuto ad evidenziare che, nel rassegnare le proprie dimissioni, aveva inteso precisare "che la propria fede in Geova Dio era immutata e ribadendo la propria adesione ai valori della fede e della confessione dei Testimoni di Geova", ma non ha poi esplicitamente dedotto che l'annuncio impugnato sia lesivo anche della sua identità personale sul piano religioso.

In questa chiave, comunque, le sue pretese sarebbero prive di fondamento.

Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha insegnato che ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della

normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si può attribuire alle due norme una portata incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni. Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost., clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (così Cass., sez. I, 22.6.1985, n. 3769).

E sempre il Supremo Collegio ha spiegato che la garanzia dell'identità personale va intesa, non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale, generale o particolare, è

percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva (in tal senso Cass., sez. I, 7.2.1996, n. 978).

Dunque l'identità personale è senz'altro protetta anche sul versante del patrimonio religioso dell'individuo, ma appunto al livello oggettivo testé chiarito.

In proposito, la difesa dei convenuti (uniforme per tutti loro) ha dedotto che "un giudice laico non è abilitato, e prima ancora non sarebbe in grado di sindacare elementi e dati che attengono ad una sfera, quale è quella del foro interno, impenetrabile dal diritto e dai suoi ordinamenti".

Ma non è questo il punto. O meglio: è oltremodo scontato che il giudice dello Stato non può essere chiamato a stabilire in termini assoluti se una determinata persona sia o meno un fedele cattolico o protestante e via ipotizzando.

Invece, per esemplificare con un caso ipotetico estremo, ove l'immagine e/o le parole del Papa fossero adoperate per sostenere una campagna mediatica a favore della legalizzazione dell'aborto in ogni caso, chiunque sarebbe in grado di accorgersi dell'assurdità della cosa, e nondimeno, essendo ciò in contrasto con la Sua identità personale (in tale ipotesi sotto il profilo dottrinale, religioso e morale) in senso oggettivo nei termini su chiariti, in teoria lo stesso Sommo Pontefice ben potrebbe reagire contro una strumentalizzazione così plateale della sua personalità ed il giudice statuale potrebbe essere adito a riguardo.

Nel caso che ci occupa, però, il Fallacara si è limitato a manifestare prima del giudizio e nel corso dello stesso la propria interiore convinzione dell'essere

rimasto fedele alla confessione dei Testimoni di Geova, ma non ha affatto allegato, prima che dimostrato, di essere tuttora percepito come tale nell'ambiente sociale di riferimento. Peraltro, l'annuncio in questione, come egli stesso sottolinea, è seguito oltre un anno dopo le sue dimissioni del 17.7.2005, e sempre il Fallacara aveva dedotto in citazione che queste erano state precedute dalla maturazione di "una visione in parte critica dell'ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova"; il che contraddice l'idea che, quale che sia rimasto l'intimo credo del Fallacara, egli all'epoca dell'annuncio, nonostante le pregresse dimissioni e l'anteriore presa di distanza critica dalla Congregazione resistente, fosse ancora reputato oggettivamente nella comunità cui appartiene un testimone di Geova, quanto meno, per così dire, "ortodosso".

Deve, perciò, escludersi che dall'annuncio *de quo* sia derivata una lesione della sua identità personale a livello oggettivo sul piano religioso.

III. D'altro canto, il Fallacara si duole, non tanto di un travisamento delle sue convinzioni religiose (e neppure di un illecito trattamento di suoi dati personali relativi alla sfera religiosa), quanto piuttosto del c.d. "ostracismo" che sarebbe conseguito in suo danno a causa del ridetto annuncio.

Inoltre, l'istante non ha fatto valere che l'annuncio contestato, in quanto lo rappresentava per implicito come dissociato o disassociato invece che come "dimissionario" quale era, avrebbe costituito una diffamazione in suo pregiudizio, ossia, un'offesa della reputazione consistente in una valutazione indirettamente negativa della sua persona.

Orbene, un precedente G.U., nel respingere le richieste istruttorie dell'attore con l'ordinanza del 5.12.2008, aveva "osservato che i fatti di causa appaiono, nella loro sostanza ed essenzialità, non contestati".

Questo giudizio non appare del tutto condivisibile, proprio con precipuo riferimento ai fatti di ostracismo che avrebbero colpito l'istante.

Già si sono evidenziati ed esaminati i dati fattuali che possono davvero credersi pacifici o comunque saldamente documentati in causa.

Invece, benché la comune linea difensiva dei resistenti si sia attestata sovente su un piano soprattutto teorico ed in parte elusivo, su questo punto dell'ostracismo essi avevano comunque dedotto: "Parimenti improponibile appare il tema dei danni che il dr. Fallacara assume di aver sofferto a seguito dell'isolamento in cui lo avrebbero ridotto i testimoni della sua comunità dopo il recesso. Invero il dr. Fallacara non può chiedere al giudice dello Sato che ad una determinata confessione religiosa, lecita e riconosciuta, imponga una maggiore 'flessibilità' nella concezione dei rapporti interpersonali, e che nell'instaurare e mantenere tali rapporti si prescinda dal profilo 'fideistico'; né può il giudice con sentenza dettare regole per le relazioni tra madre e figlio o norme di condotta da osservare nella cerchia degli amici", ed avevano ancora parlato di un ostracismo che l'attore "dice di avere sofferto e della emarginazione che ritiene di avere subita". Posizione, questa, in cui s'intravvede una contestazione sia pure indiretta ed implicita di quanto dedotto in punto di fatto dall'attore in proposito.

Peraltro siffatte deduzioni sul piano giuridico erano suggestive, ma non erano del tutto pertinenti perché l'attore non chiede affatto che questo Tribunale imponga ai convenuti coattivamente ed in positivo un determinato

comportamento, bensì chiede semplicemente di giudicare delle condotte di ostracismo, a suo dire, già tenute, illegittime e produttive di danni risarcibili.

Tuttavia, la mancata ammissione di qualsiasi approfondimento istruttorio resta da condividere su altre basi.

In particolare, in disparte qualsiasi pur possibile considerazione sull'ammissibilità dei singoli capitoli di prova testimoniale articolati a riguardo dall'istante (ossia quelli dal n. 5 al n. 9 della sua memoria depositata il 18.2.2008), proprio l'impostazione *in parte qua* delle sue domande appare priva di fondamento giuridico. Per modo che non risulta necessario verificare i fatti che deduce su questo aspetto.

In tal senso, giova premettere in primo luogo che questo Giudice non è ovviamente chiamato appunto a sindacare in termini generali la legittimità degli indirizzi confessionali geovisti che sarebbero all'origine di tali fatti (una volta assodato, come in precedenza, che le prescrizioni cui si riferisce l'attore hanno appunto tale natura, e non quella "regolamentare", che egli pare annettere ad esse, è evidente che le stesse sfuggono a tale controllo giurisdizionale).

Si è già segnalato, poi, che non esiste tuttora una legge che abbia recepito un'intesa tra la nostra Repubblica e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ex art. 8, comma 3, Cost. (il che ovviamente si presterebbe a parecchie considerazioni *de jure condendo*, ma deve essere per questo Giudice solo un dato di fatto, sebbene significativo).

Inoltre, in base alle considerazioni sopra già svolte, è evidente che, da una parte, vi sono le regole statutarie della Congregazione geovista, che, in occasione dell'emanazione del decreto che conferì alla stessa personalità

giuridica, furono giudicate non in contrasto con l'ordinamento italiano (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30.7.1986, n. 1390), e che la Congregazione dovrebbe osservare, e, dall'altra, vi sono i paralleli precetti "confessionali", che paiono prescindere del tutto da quelle regole statutarie (sebbene tutte le parti tendano a confondere i due piani).

Ed è notorio che proprio la "prassi" relativa alla c.d. disassociazione costituisce uno dei (non pochi) temi oggetto di critiche rivolte a tale confessione religiosa.

IV. Tuttavia, il Tribunale deve qui giudicare esclusivamente i fatti di cui l'istante dice di essere stato vittima dopo l'annuncio qui contestato (dell'annuncio come tale s'è già detto).

E su questo piano è indiscutibile che condotte, quali il non salutare taluno o togliere il saluto a qualcuno (diversamente, quindi, che in precedenza), ovvero il limitare o addirittura l'interrompere un rapporto di amicizia o parentale, possono essere ovviamente in contrasto, secondo i casi, con regole etico-sociali o della semplice educazione, ma, in linea di principio, sono assolutamente lecite dal punto di vista dell'ordinamento giuridico (ivi comprese tutte le previsioni anche internazionali che richiama l'attore).

Lamenta l'attore che, nel caso che ci occupa, siffatti comportamenti si sarebbero atteggiati in chiave discriminatoria in suo danno solo per motivi di religione (e cioè per essere egli fuoriuscito dalla Congregazione, e trattato come dissociato o disassociato invece che come effettivo semplice "dimissionario").

In tal senso, invoca anche una specifica rilevanza penale di queste condotte.

Orbene, l'art. 3, comma 1, L. 13.10.1975, n. 654, come sostituito prima dall'art. 1 d.l. 26.4.1993, n. 122, conv. con mod. dalla L. 25.6.1993, n. 205, e poi modificato dall'art. 13 L. 24.2.2006, n. 85, recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

E la Corte Suprema ha insegnato, ad es. che integra il reato previsto da tale disposizione la condotta di un esercente il quale rifiuti di servire degli avventori extracomunitari (nella specie, nordafricani) solo perché tali, a nulla rilevando che tale condotta sia solo occasionale o che sia motivata dal soggettivo convincimento che detti avventori possano rappresentare un pericolo a cagione della loro appartenenza ad una categoria di soggetti ritenuti per la maggior parte clandestini, nullafacenti e senza fissa dimora (così Cass. pen., sez. III, 11.10.2006, n. 37733; nonché id., sez. III, 5.12.2005, n. 46783, relativa a caso analogo in cui l'imputato si era rifiutato di servire nel bar che gestiva le consumazioni richieste da alcuni cittadini extracomunitari, dichiarando espressamente di non voler servire alcun extracomunitario).

Dunque, è evidente che punto critico della norma penale incriminatrice sopra cit. (per il resto, sufficientemente chiara), sotto il profilo della determinatezza della fattispecie astratta, è proprio la parte di essa che punisce la condotta, non altrimenti descritta, di chi "commette atti di discriminazione per" i motivi indicati, tra i quali quelli religiosi (tanto più che tali motivi

integrano dolo specifico in detta ipotesi nel senso che il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta: cfr. Cass. pen., sez. III, 7.5.2008, n. 37581).

Ma già dai precedenti testé menzionati si trae l'insegnamento che la discriminazione penalmente rilevante è solo quella, non solo dettata dai motivi reputati illeciti, ma che venga posta in essere in un contesto nel quale il comportamento alternativo lecito (e cioè, nei casi sopra menzionati, il servire gli avventori di un esercizio pubblico indipendentemente dalla circostanza che fossero stati extracomunitari) sarebbe stato doveroso sul piano giuridico (sempre nei casi suddetti, a livello contrattuale o, quanto meno, del c.d. contatto sociale), e non semplicemente sul piano dell'educazione e delle comuni regole del vivere civile.

V. Tornando, allora, alla fattispecie concreta in esame, condotte quali quelle di cui si duole l'istante esulano indubbiamente da questo ambito.

Invero, tra soggetti adulti e capaci di libere volizioni comportamenti del genere, quand'anche fossero ispirati esclusivamente da motivi religiosi (per corrispondere, cioè, ai particolari dettami confessionali dei testimoni di Geova in confronto ai soggetti, a torto o a ragione, reputati dissociati o disassociati), sono consentiti, non essendo previsto da alcuna norma di legge (o avente valore di legge) che debba essere tenuta una condotta differente.

E' solo in determinati ambiti di tutela giuridica forte, governati da norme apposite, per lo più settoriali, anche di rilievo costituzionale e di ascendenza internazionale, che le medesime condotte, magari anche in chiave omissiva, potrebbero essere considerate illeciti sul piano penale ed anche sul piano civilistico.

In particolare, ad es., ove un genitore geovista di un minore riservasse un trattamento "ostracistico" o altrimenti discriminatorio in danno di quest'ultimo sol perché lo stesso è fuoriuscito dalla sua confessione religiosa e perché lui genitore è invece prono ai peculiari precetti di questa, è fuori discussione che tale condotta sarebbe censurabile per l'ordinamento statuale.

In tal senso, non appare casuale che la nostra Corte Suprema di recente abbia ritenuto che è legittimo che il giudice, assunto a parametro di riferimento l'interesse preminente del minore, interesse che, all'esito dell'insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, ha ritenuto pregiudicato, non già per le sue convinzioni religiose o per i suoi pregiudizi collegati al movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente, evidenziati, dannosi per l'equilibrio e la salute psicofisica della prole, ancora in tenera età, indotti da contegni materni conseguenti e correlati all'adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi nella vita della prole minore in un momento reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori, proceda a tutelare nel modo più proficuo la persona della prole, in piena età evolutiva, sottraendola ad ogni influenza che possa turbare la personalità minorile a seguito delle convinzioni religiose od atee d'ogni genitore (così Cass., sez. I, 12.6.2012, n. 9546, la quale ha ritenuto in tal senso: che l'art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale del superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione fondato sull'art.

30 Cost.; che l'esercizio in concreto di tale potere deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31, comma 2, Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata; che, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo; e che tali conseguenze, oltre a legittimare le previste limitazioni ai diritti ed alle libertà fondamentali contemplati nei testi nazionali e sovranazionali, implicano, in ambito nazionale, il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i vari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri d'ogni genitore, ex art. 30, comma 1, Cost. ed ex art. 147 c.c.).

D'altronde, in simile ordine di idee, anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha deciso che, qualora due coniugi, uno dei quali è testimoni di Geova, abbiano a separarsi o a divorziare, non è sufficiente a negare l'affidamento della prole al genitore aderente a tale confessione il suo credo religioso, in sé considerato, dovendo il giudice accertare con adeguate, preventive, approfondite indagini e senza alcuna aprioristica, presuntiva valutazione, se le pratiche confessionali del genitore Testimone di Geova e la conseguente soggezione dei figli alle tassative regole, ai rigorosi divieti ed agli ineludibili obblighi anche di proselitismo, a tali pratiche religiose collegati, abbiano, in concreto, ad arrecare ad essi minori, *de praesenti* e *de futuro*, danni non irrilevanti sul piano psicologico e formativo: in caso contrario, vale a dire quando abbiano a mancare le dovute indagini preventive, la preferenza per il genitore estraneo alla confessione *de qua* appare discriminatoria e per ciò radicalmente illegittima (così Corte Europea diritti dell'uomo, 16.12.2003).

Analogamente, nel campo del lavoro in senso lato (ove opera in primo luogo l'art. 2087 c.c., oltre alle apposite norme di rango costituzionale, a cominciare dall'art. 1 Cost., senza contare le fonti di diritto internazionale), condotte del genere, se imputabili al datore di lavoro e/o a singoli che da questo dipendano, e quand'anche consistenti in meri isolamento o emarginazione del lavoratore, potrebbero travalicare nel c.d. *mobbing* (ma nel caso di specie, l'istante si è limitato del tutto genericamente ad allegare le gravissime conseguenze anche sul piano lavorativo che avrebbe risentito a seguito della vicenda di cui è causa).

Con riferimento, poi, al rapporto di coniugio, che pure è tuttora assoggettato a particolare apposita disciplina, è stato deciso che il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa (nella specie da religione cattolica a testimoni di Geova), rispetto a quella praticata al momento della celebrazione del matrimonio, si ricollega all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost. e non può avere rilevanza come motivo di addebito della separazione, o come ragione incidente nell'affidamento dei figli, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore per le forme di comportamento adottate (in tal senso Cass., sez. I, 7.2.1995, n. 140; nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 4.1.2006, ha deciso che la separazione personale va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la crescita equilibrata dei figli; nella specie, la separazione è stata addebitata al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio, ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni

religiose). E' stato, però, ritenuto che l'imposizione continuativa, e anche violenta, alla moglie di condotte da questa non condivise, nella consapevolezza dell'antigiuridicità delle pretese, anche in relazione alla conoscenza acquisita dei diritti e dei doveri dei coniugi, quali determinati dalle norme del codice civile, anche in tema di parità dei coniugi, non può valere a escludere l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, invocandosi in proposito la pretesa adesione ai principi di una determinata confessione religiosa (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, non condividendosi la doglianza difensiva che pretendeva dovesse escludersi il dolo del reato sostenendosi che l'imputato non fosse consapevole dei maltrattamenti perché aderente a una confessione religiosa – nella specie, i Testimoni di Geova – la cui visione dei rapporti familiari sarebbe stata asseritamente caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo) (così Cass. pen., sez. VI, 2.12.2009, n. 64).

Nel caso di specie, però, non è chi non veda che il rapporto tra l'attore e sua madre, ossia tra soggetti entrambi adulti, a livello personale è ormai privo di qualsivoglia tutela specifica, e gli stessi potrebbero liberamente frequentarsi di più o di meno o addirittura del tutto lecitamente porre fine a qualsiasi loro contatto anche per iniziativa unilaterale di uno di essi, magari sol perché la madre pensi che il figlio è un "disassociato" dalla fede dei testimoni di Geova, o per dissensi di carattere politico, oppure ancora senza alcun plausibile motivo.

Ancor meno "protette", poi, se così si può dire, sono relazioni di natura solo amicale oppure tra persone che condividono (o un tempo condividevano) la medesima confessione religiosa.

Pertanto, le condotte che nella specie lamenta l'attore non possono essere considerate discriminatorie per motivi religiosi, nel senso sin qui chiarito, appaiono penalmente irrilevanti (d'altro canto, l'istante, nonostante il protrarsi del giudizio per i motivi spiegati in narrativa, neppure informa di quale esisto abbia avuto la denuncia che dice di aver presentato), e neanche foriere di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. (per quello che interessa in questa sede civile), e resterebbero semplicemente riprovevoli sul piano etico-sociale almeno secondo la *communis opinio* (verosimilmente, però, non secondo il punto di vista dei Testimoni di Geova osservanti).

Peraltro, a detta dell'attore, detti comportamenti sarebbero stati individualmente tenuti da persone (sua madre, taluni amici, altri aderenti alla fede dei testimoni di Geova), le quali però nemmeno sono state convenute in questo giudizio, e, a quanto consta, sono tutte capaci di intendere e di volere, e perciò da reputare libere di seguire o meno i dettami di quella religione, secondo il nostro ordinamento (che da tempo ha abolito, attraverso il Giudice delle leggi, il delitto di plagio ex art. 603 c.p.); di tal che gli effettivi ed unici convenuti rispetto a tali condotte avrebbero assunto al più il ruolo di concorrenti morali se si trattasse, beninteso, di illeciti; cosa invece da escludere alla stregua di tutte le superiori considerazioni.

Resta, perciò, confermato che condotte come quelle descritte dall'attore, ove fossero state tenute negli ambiti di tutela forte innanzi ricordati (rapporti genitoriali che interessino minori, rapporti di coniugio, e rapporti di lavoro subordinato, ma si potrebbero portare altri esempi di rapporti di assistenza, in determinate strutture sanitarie, comunità di recupero, case di cura, "protette" o di riposo per anziani, nei quali rapporti le prestazioni dovute possono

comprendere anche il non emarginare o isolare la persona da assistere, men che meno in modo discriminatorio), sarebbero state sicuramente da reprimere in modo severo in sede penale (come è già avvenuto in taluni dei casi innanzi menzionati) e sarebbero state anche produttive di danno ingiusto risarcibile.

Così non è nella fattispecie che ci occupa, onde le domande dell'attore devono essere tutte respinte.

Le spese, liquidate come in dispositivo (in assenza di note specifiche dei convenuti), seguono quindi la sua soccombenza rispetto ai convenuti.

Ricorrono, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra gli intervenuti e tutte le altre parti, essendo i primi inseritisi in causa (con una legittimazione ed un interesse che, ove fosse stato necessario, sarebbero stati da meglio controllare) esclusivamente per sostenere le ragioni dell'attore e rimanendo pressoché ignorati dai convenuti (i quali non hanno sollevato specifiche questioni circa l'ammissibilità di tali interventi).

P. Q. M.

Il Giudice, Francesco Caso, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Fallacara Luigi, con atto di citazione notificato il 17.7.2007 e spedito per la notificazione i giorni 16.7.2007 e 4.8.2007, nei confronti della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, di Bufano Giuseppe, Colella Giovanni, Petaroscia Michele e Signorile Antonio, con gli interventi di Pucci Vito, Piccioni Marco, Lupo Giuseppe, Fischietti Gianluca, Rosati Gianni, Casulli Maria Nicola e Lipsi Francesco Paolo, così provvede:

1) rigetta le domande;

2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali dei convenuti, che liquida complessivamente in € 3.500,00 per compensi ai comuni difensori di questi ultimi, oltre IVA e CNF come per legge;

3) compensa interamente tra le parti le spese di lite tra gli intervenuti e tutte le altre parti.

Così deciso in Bari il 2.12.2013.

Il Giudice

(Francesco Caso)

Depositato in Cancelleria
Bari - 6 DIC. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa IPPOLITA VALLA